

BANDO "Fondo per la Sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi" – Edizione 2013

ART. 1 – FINALITA'

1. La Camera di Commercio, al fine di affiancare le imprese locali negli atteggiamenti e nelle azioni che volgono a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, ha istituito un "Fondo per la sicurezza" per supportare gli investimenti in sistemi di sicurezza in video innovativi.
2. Il Fondo è valorizzato in € 150.000.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)¹ con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Calabria:

- iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
- in regola con il pagamento del diritto camerale;
- non sottoposte a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa
- operanti in qualsiasi settore economico salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
- che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2001/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004) ed in particolare l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

- I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
- Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
- Se l'impresa è "associata" o collegata, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



- che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.38, comma 1, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.)
- che siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

2. Non sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime de minimis come richiamato nel successivo articolo 5.

Sono, inoltre, escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135².

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le necessarie verifiche e valutazioni.

3. Non possono beneficiare del regime di aiuti in oggetto le imprese che hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

4. Le richieste di contributo devono presentare tutti i requisiti sopraelencati, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando.

Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, e qualsiasi forma di auto fatturazione.

ART. 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza le spese di acquisto e di installazione di innovativi sistemi di sicurezza in video, a colori e con memoria degli eventi collegati o non collegati alle Forze dell'Ordine e/o istituti di Vigilanza.

2. Gli interventi devono essere effettuati e le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera di Commercio.

3. Per gli interventi di cui al presente bando l'impresa non può beneficiare di altri contributi e agevolazioni pubblici a qualsiasi titolo.

4. Non sono ammissibili richieste presentate da imprese che hanno beneficiato del contributo, ed hanno presentato la relativa rendicontazione, nell'ambito delle precedenti edizioni del presente bando.

5. In considerazione della particolarità dell'investimento finanziato che può conseguire all'adozione di decisioni repentine da parte dell'imprenditore, in via del tutto eccezionale e in deroga al regolamento generale di concessione dei contributi adottato dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, sono ritenute ammissibili anche le spese per investimenti effettuati precedentemente alla presentazione della domanda, non oltre 3 mesi.

6. Non sono ammissibili le spese:

- a) per interventi edili
- b) per manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti elettrici che non sia specificatamente riferita all'impianto del sistema di videosorveglianza

² A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non** possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.



c) la gestione dei collegamenti con le Forze dell'Ordine e/o Istituti di Vigilanza.

7. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

ART. 4 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo che verrà liquidato nei limiti del Fondo annualmente stanziato è commisurato al 70% delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) fino ad un massimo di € 3.000,00 per i sistemi non collegati con le Forze dell'Ordine e/o Istituti di Vigilanza e fino ad un massimo di € 3.500,00 per quelli collegati.

2. Qualora l'impresa stipuli un contratto di service con l'azienda fornitrice dell'impianto, si farà riferimento, per il calcolo del contributo, al costo di tale contratto.

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO

I benefici del presente bando sono soggetti al Regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/06, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un'incidenza nel mercato europeo e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 Euro nell'arco di un triennio.

L'esenzione *de minimis* è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 euro per il trasporto su strada (*restano però esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi*).

Il triennio di riferimento va calcolato a ritroso tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Il momento della concessione è quello in cui il beneficiario è titolare del "diritto giuridico di ricevere gli aiuti".

I benefici pubblici accordati alle imprese per un valore limitato a questo ammontare non vanno quindi notificati.

Restano escluse dal campo di applicazione del reg. 1998/2006 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura e le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

Inoltre restano esclusi dal campo di applicazione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, gli aiuti ad imprese del settore carboniero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il regime *de minimis* è applicabile, invece, alle imprese attive nella trasformazione (*qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita*) e commercializzazione (*la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo*) dei prodotti agricoli. Il regime *de minimis* non è applicabile invece se l'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato dalle imprese interessate, così come se l'aiuto è subordinato al fatto di essere trasferito a produttori primari.

ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli (disponibili sul sito internet www.rc.camcom.gov.it al link Incentivi e sostegno al credito/Contributi camerali) e corredate della documentazione richiesta, potranno essere inviate, nel periodo compreso tra il **3 giugno ed il 15 luglio 2013**, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), (**vale la ricevuta di consegna**) in formato pdf, al seguente indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto il titolo del bando. L'invio di domanda ed allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:



- a) invio tramite PEC dell'originale informatico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
- b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente dal titolare/legale rappresentante, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) preventivo di spesa³ relativamente all'acquisto/fornitura in comodato del sistema di videosorveglianza;
- b) preventivo di spesa⁷ relativamente all'installazione del sistema di videosorveglianza;
- c) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro (100.000 euro per il trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.

4. La Camera di Commercio di Reggio Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili. Il Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" si riserva tuttavia la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e /o chiarimenti ad integrazione della domanda, a mezzo PEC. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

ART. 7 – ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dal Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che procede all'esame dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.

2. La valutazione delle domande sarà effettuata - sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio - da un apposito Comitato Tecnico composto da:

- Presidente della Camera di Commercio o suo delegato
- N. 1 componente della Giunta Camerale
- Ragioniere capo o Vice ragioniere capo

Un funzionario del Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" svolgerà le funzioni di Segreteria.

3. L'approvazione della graduatoria finale sarà disposta dal Segretario Generale, considerate le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico.

4. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data e all'orario di invio tramite PEC.

Il contributo sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

La Camera si riserva comunque di integrare lo stanziamento iniziale con ulteriori risorse.

³ Se il fornitore e l'installatore del sistema di videosorveglianza coincidono, è possibile presentare un unico preventivo comprensivo di entrambe le spese.

Priorità assoluta, anche al di là dello stretto ordine cronologico, verrà riconosciuta alle seguenti imprese nell'ordine:

- a) Imprese confiscate alle organizzazioni criminali re-immesse nel circuito economico;
- b) Imprese nuove (nella fase start-up) per la gestione di beni confiscati;
- c) Imprenditori che hanno presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed hanno collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori, che hanno presentato domanda e sono stati ammessi ai benefici del Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
- d) Imprese femminili⁴.

5. Il Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" provvede a comunicare, a mezzo PEC, l'ammissione al contributo, specificando che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato.

6. I beneficiari del contributo devono presentare, a progetto attuato, e comunque entro il termine indicato dalla Camera, unitamente al modello di richiesta di liquidazione predisposto dalla Camera, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:

- copia conforme all'originale di dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema antirapina a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento. **L'installazione deve essere effettuata da soggetti abilitati a tale attività;**
- copia conforme all'originale delle fatture relative al costo sostenuto, per acquisto, installazione oppure service; **sulle fatture dovrà essere annotato un esplicito riferimento al presente bando ed alla relativa edizione.** In caso di service è necessario allegare anche copia del contratto di service con l'azienda fornitrice e la documentazione tecnica attestante la presenza degli apparati nell'azienda richiedente; il contributo verrà liquidato annualmente dietro presentazione delle fatture quietanzate relative alle rate maturate in corso d'anno, oppure, a scelta del beneficiario, in unica soluzione a consuntivo finale;
- quietanze delle fatture relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
- dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro (100.000 euro per il trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera;
- attestazione di collegamento alle Forze dell'Ordine o agli Istituti di Vigilanza (solo per gli impianti collegati);
- autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (accompagnata da valido documento di identità del firmatario) attestante che per le spese oggetto del contributo l'impresa non beneficia del credito di imposta di cui all'art. 1 commi da 228 a 237 della Legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) né di altre agevolazioni.

7. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo.

ART. 8 – DECADENZA

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese, o di perdita dei requisiti di ammissibilità, in data anteriore alla liquidazione del contributo. Il diritto al contributo verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.

⁴ Per imprese femminili si intendono, ai sensi della legge 215/1992: - Le imprese individuali gestite da donne; - Le società cooperative e le società di persone, formate in misura non inferiore al 60% da donne; - Le società di capitali le cui quote di partecipazione siano, in misura non inferiore ai due terzi, di donne e i cui organi di amministrazione rispettino lo stesso vincolo.



Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

ART. 9 – AVVERTENZE

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", per ultimo modificata dalla legge n.180/2011 il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio "Competitività delle imprese e del territorio", Ufficio 18 "Credito e finanza" nella persona del Responsabile, d.ssa Mariangela Laganà. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

2. Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via T. Campanella n. 12 - Reggio Calabria.

4. Ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del *de minimis*.

5. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffuso tramite sito web della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 29/5/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Natina Crea